



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

*Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.*

*Data: 02/08/2011*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 19

data: 10/06/2011

**OGGETTO: Approvazione Piano Economico e Finanziario annualità aprile 2011 - marzo 2012 presentato dalla ditta Ecotecnica srl per i servizi di cui al contratto repertorio n. 5681/2006 dell'ATO Lecce 1 e determinazioni in ordine all'applicazione della tariffa di Igiene Ambientale (TIA).**

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di Giugno alle ore 16,50 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	<b>Presente</b>		<b>Presente</b>
1) POTI' Vittorio	Sì	10) CORVINO Niceta	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì	11) DIMA Simone	Sì
3) PRETE Anna Elisa	Sì	12) MANGIACAVALLO A.	Sì
4) BUFANO Fabio	Sì	13) FELLINE L. Roberto	Sì
5) CISTERNINO O.Maurizio	Sì	14) GALATI Angelo	Sì
6) DIMA Luca	Sì	15) DURANTE Cherubino	No
7) POTENZA Sandro	Sì	16) GIAUSA Marino	Sì
8) DURANTE Antonio	Sì	17) DEGAETANI Luigi	Sì
9) SERINO Luigi	Sì		

Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Alberto Mangiacavallo nella sua qualità di Presidente .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>04.06.2011</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale</p>
--

<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>07.06.2011</u></p> <p>Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale</p>
--

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione Piano Economico e Finanziario annualità aprile 2011-marzo 2012 presentato dalla ditta Ecotecnica srl per i servizi di cui al contratto repertorio n. 5681/2006 dell'ATO Lecce 1 e determinazioni in ordine all'applicazione della tariffa di igiene Ambientale (TIA).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che in data 05/04/2004, con deliberazione n. 26, l'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.O. Lecce 1, di cui fanno parte 27 Comuni, approvava il progetto degli standard minimi dei servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e R.S.U.A., spazzamento ed igiene ambientale da annettere al Capitolato d'Appalto ed al Bando per l'individuazione del gestore unico per i nove comuni facenti parte dell'A.T.O. LE/1 e aventi il contratto in scadenza ovvero scaduto tra cui Melendugno;
- Che, con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce n. 203 del 27/12/2005, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della gara all'ATI formata dalle ditte ASPICA soc. arl, ECOTECNICA srl e MONTECO srl, con ASPICA ditta mandataria, per un corrispettivo globale € 48.539.727,92 al netto dell'IVA, dell'Ecotassa e del costo di trattamento/smaltimento;
- Che con la mandataria dell'ATI appaltatrice del servizio unico, in data 23/5/2006, il Comune di Lecce - delegato dall'ATO LE/1, quale stazione appaltante - stipulava il contratto d'appalto rep. 5681;
- Che il servizio veniva attivato in data 1/4/2006 sotto le riserve di legge da parte della ditta ASPICA srl;
- Che con nota protocollo 6484 del 7/04/2008 ASPICA srl ha comunicato il trasferimento del servizio di igiene urbana del Comune di Melendugno alla ditta Ecotecnica srl a far data dal 1 ° maggio 2008;
- Che con nota acquisita al protocollo n. 7873 del 11/04/2008 la ditta Ecotecnica srl, mandante componente dell'ATI aggiudicataria, ha comunicato all'ATO Lecce 1 ed al Comune di Melendugno la cessione di quote di partecipazione nell'ambito dell'ATI, mediante atto per Notaio Stellacci, rep. 18188 del 7/04/2008, ed in particolare l'acquisizione del cantiere di Melendugno a far data da maggio 2008;
- Che con D.C.C. n. 23 del 24/06/2008 è stato approvato il Piano Finanziario prodotto dalla ditta Ecotecnica srl, a seguito delle trasformazioni dell'ATI di cui sopra, per il periodo aprile 2008-marzo 2009;
- Che con D.C.C. n. 32 del 31.05.2010 è stato approvato il Piano Finanziario relativo all'annualità aprile 2010-marzo 2011;
- Che il Consorzio ATO Lecce 1 ha avviato le procedure per pervenire all'espletamento di una nuova gara d'appalto e per l'attivazione di un nuovo servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e spazzamento stradale, atteso che il contratto rep n. 5681/2006 è scaduto;

VISTA la deliberazione dell'assemblea del Consorzio ATO Lecce 1, la quale stabilisce che il contratto rep 5681/2006, sopra citato, continui ad espletare i suoi effetti sino all'attivazione del nuovo servizio di gestione unitaria;

DATO ATTO che con nota prot. n. 5663 del 30.03.2011 questo comune ha richiesto all'ATO Lecce 1 il parere in merito all'approvazione di un piano finanziario per la gestione dei servizi in oggetto di durata annuale, stante la vigenza presso il medesimo comune del regime tariffario (TIA);

VISTA la nota dell'ATO, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 6365 del 8.04.2011, con la quale

si autorizza all'approvazione del PEF annuale per la gestione dei servizi di cui al contratto repertorio n. 5681/2006;

VISTO il Piano Economico e Finanziario presentato dalla ditta Ecotecnica srl e trasmesso nella sua versione definitiva con posta elettronica in data 11.05.2011, il quale sostanzialmente conferma il modello gestionale del Piano dell'anno precedente, mentre prevede dei lievi adeguamenti relativamente al costo del personale e a quello della gestione degli automezzi, soprattutto in ragione dell'aumento considerevole del costo del carburante per autotrazione;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 108 del 26.05.2011, con la quale, al fine di predisporre lo schema di bilancio di previsione da presentare al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, si stabilisce di prendere atto delle risultanze del PEF presentato dalla ditta Ecotecnica srl, relativamente all'annualità aprile 2011-marzo 2012, fermo restando che lo stesso dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale;

#### DATO ATTO:

- Che il comune di Melendugno ha adottato sin dal 2001 (DCC n. 20/2001) il regime della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) in luogo della TARSU, ai sensi dell'allora vigente art. 49 del D. Lgs. n. 22/97;
- Che l'Amministrazione comunale fin dal primo momento dell'applicazione di tale regime tariffario ha considerato, dal punto di vista contabile, l'entrata relativa quale corrispettivo per la prestazione di un servizio, sia pure con le connotazioni particolari del servizio di Igiene Urbana;
- Che il carattere della TIA applicata ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, soprattutto negli ultimi tempi, ha suscitato dibattiti, confronti, dubbi interpretativi circa il carattere della tariffa, se cioè la stessa dovesse avere carattere tributario ovvero carattere di corrispettivo, con le connesse conseguenze, tra l'altro, sull'applicazione dell'IVA;
- Che questa incertezza interpretativa, con andamento altalenante sulla prevalenza dell'una o dell'altra tesi, ha messo in gravi difficoltà gli enti locali, alle prese con la predisposizione dei bilanci e con il problema dell'allocazione dell'entrata derivante dalla TIA all'interno dei bilanci medesimi;
- Che l'Agenzia delle Entrate, per la verità, ha sempre mantenuto costante l'opzione di considerare la TIA ex D. Lgs. n. 22/97 quale corrispettivo, emanando numerose circolari interpretative;
- Che i dubbi e le perplessità hanno investito anche la c.d. "TIA 2" (Tariffa Integrata Ambientale), quella cioè introdotta dall'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, che ha abrogato il D. Lgs. n. 22/97;
- Che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 238/2009, ha sancito la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ha individuato alcune conseguenze sulla gestione della stessa, di impatto assolutamente rilevante sui Comuni che hanno adottato tale sistema di copertura dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana;
- Che, sulla base dell'intervento della Corte Costituzionale, il Comune di Melendugno, con deliberazione consiliare n. 23 del 29/04/2010, ha preso atto delle conseguenze sul regime tariffario della sentenza medesima;
- Che nel frattempo il legislatore è intervenuto con una norma interpretativa, contenuta nell'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, la quale ha stabilito che "le disposizioni di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria";
- Che l'Amministrazione dello Stato (DM Interno 15/02/2011 e successive modificazioni ed integrazioni), nell'approvare il modello di certificazione del bilancio di previsione 2011, ha inserito la TIA (indipendentemente dalla versione 1 o 2 della stessa) tra le entrate extra tributarie, inducendo di fatto gli operatori a riportare tale entrata tra quelle avente natura di corrispettivo e comunque non di natura tributaria;

VISTA la nota esplicativa ANCI-IFEL del 28.12.2010 “inerente la problematica sulla natura della TIA, del rapporto tra questa e la TARSU e delle conseguenze del relativo inquadramento giuridico sull’applicazione dell’IVA”, nella quale sostanzialmente si prospettano le varie impostazioni che possono seguire gli enti locali, stante la contraddittorietà, complessità e scarsa chiarezza in cui versa la materia, e tra queste l’impostazione secondo la quale i Comuni che, pur avendo applicato nel 2010 la TIA come tributo, possono tornare al regime TIA-corrispettivo, in applicazione delle linee interpretative Ministeriali, facendo esplicito riferimento alla TIA ex art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che secondo tale ultima norma richiamata la riscossione volontaria e coattiva della Tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR n. 602/1973, mediante convenzione con l’Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che la disciplina di cui alla presente deliberazione, come pure quella introdotta con la citata deliberazione n. 23/2010, per la progressiva annualità, non può che avere carattere transitorio e temporaneo, in attesa che – si auspica in tempi ragionevolmente brevi – vengano adottati provvedimenti in seno all’ATO Lecce 1 ovvero a livello regionale, in caso di cessazione degli ATO per effetto della normativa nazionale abrogativa degli stessi, per la completa introduzione, a livello di Ambiti, della TIA ex art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 8, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (Milleproroghe), convertito con legge 25 del 26.02.2010, il quale prevede che: *"ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"*.

Uditi gli interventi di cui si dà conto nell’allagato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

VISTO il T.U.EE.LL.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006;

VISTO il DPR n. 158/91999;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari 4 (Felline, Giausa, Galati, Degaetani, è assente Cherubino Durante);

### DELIBERA

Di richiamare e approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il Piano Economico Finanziario dei servizi di cui al contratto ATO Lecce 1 Repertorio n. 5681/2006, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale per il periodo aprile 2011-marzo 2012;

Di dare atto che l’ammontare complessivo del piano finanziario per il suddetto periodo, compreso il trattamento smaltimento finale dei rifiuti, è pari ad Euro 2.921.793,50 IVA al 10% inclusa;

Di stabilire che il costo del servizio sarà coperto interamente dal gettito tariffario, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Tariffa di Integrata Ambientale (TIA) ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006;

Di lasciare immutata la ripartizione del carico tariffario tra le varie categorie di utenza non essendosi verificate variazioni apprezzabili rispetto agli anni precedenti, che inducano ad una rivisitazione della distribuzione del carico, e cioè:

Ud0=21,39%

Ud1=57,61%

Und=21,00%

richiamando qui e confermando le argomentazioni, a tal proposito formulate, nei piani finanziari precedenti e da ultimo nel piano finanziario approvato con D.C.C. n. 8/2005;

Di confermare i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani attualmente vigenti presso l'ente;

Di confermare la riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per gli iscritti all'AIRE di Melendugno;

Di stabilire che le norme del regolamento comunale per l'applicazione della TIA, approvate con D.C.C. n. 20/2001, si applichino alla Tariffa di cui alla presente deliberazione, in quanto discendenti dal DPR n. 158/99, che trova ancora applicazione per il rimando alla normativa vigente contenuto nello stesso art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006; mentre vengano disapplicate le modificazioni allo stesso regolamento comunale introdotte con D.C.C. n. 24/2010;

Di dare atto che rimangono in vigore le disposizioni organizzative introdotte con D.C.C. n. 23/2010 di approvazione del disciplinare regolante i rapporti di collaborazione con la ditta gestore relativamente all'ufficio tariffa;

Di stabilire di mantenere le vigenti modalità di applicazione e riscossione della TIA di cui alla presente attraverso la società pubblica Equitalia Spa;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari 4 (Felline, Giausa, Galati Degaetani, è assente Cherubino Durante), delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 10/06/2011

Il Presidente  
Dr. Alberto Mangiacavallo  
F.to all'originale



Il Segretario comunale  
Dr. Antonio Antonica  
F.to all'originale

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) il 02/08/2011.

Melendugno, li 02/08/2011




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica  
F.to all'originale

### ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

E' divenuta eseguibile in data 10.06.2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL.

Melendugno, li 02/08/2011



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica  
F.to all'originale